



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato nella seduta d.d. 25 novembre 2020

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico, organo collegiale individuato dallo Statuto nelle competenze e nelle attribuzioni.

Art. 2

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Accademico è costituito ai sensi dell'art. 8 del DPR 132/03 ed in conformità allo Statuto del Conservatorio.

2. All'interno del Consiglio Accademico sono individuate le cariche di Presidente e di Segretario verbalizzante: il Direttore assume la presidenza delle sedute e procede alla nomina del segretario verbalizzante, selezionato fra i componenti del Consiglio Accademico presenti alla seduta.

Art. 3

PRESIDENTE

1. Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio Accademico, esercita le attribuzioni conferite dallo Statuto, nonché le seguenti attività complementari:

- a. convoca le sedute;
- b. redige l'ordine del giorno, tenendo conto anche delle proposte e richieste (motivate e presentate per iscritto) provenienti dalla Consulta degli Studenti e dai Referenti di Dipartimento;
- c. dichiara aperta la seduta, dopo avere confermato la presenza del numero legale dei componenti necessario a validare la stessa;
- d. prende atto dei casi di assenza giustificata;
- e. accerta gli eventuali casi di incompatibilità preliminarmente alle votazioni;
- f. indice le votazioni;
- g. sottoscrive il verbale della seduta assieme al segretario verbalizzante;
- h. rappresenta il Consiglio Accademico nei suoi deliberati;



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*

CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" – TRENTO

i. da esecuzione alle delibere del Consiglio Accademico.

Art. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. La seduta del Consiglio Accademico si può tenere nelle seguenti modalità, definite dal Presidente:

- in presenza: i componenti si riuniscono in uno spazio idoneo individuato dal Presidente e comunicato nella convocazione;
- a distanza: i componenti si riuniscono tramite piattaforma telematica Istituzionale;
- mista: i componenti possono partecipare alla seduta con una delle due modalità sopra indicate.

2. Sarà cura di ogni consigliere dotarsi di attrezzatura informatica idonea alla partecipazione delle sedute in modalità a distanza e mista.

Art. 5

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

DA PARTE DI NON COMPONENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, è permessa la partecipazione alle sedute del Consiglio anche di personale qualificato del Conservatorio o personale qualificato esterno, in funzione consultiva e sempre che tale presenza sia opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori e/o per la discussione di punti specifici posti all'ordine del giorno. In tale ultimo caso, la partecipazione è limitata alla sola durata della discussione e non comporta alcun voto deliberativo.

Art. 6

OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. I componenti del Consiglio Accademico hanno l'obbligo di partecipare alle sedute legittimamente convocate; in caso di impossibilità giustificata (malattia, gravi motivi familiari, congedi artistici) devono darne comunicazione scritta al Direttore, anche per via telematica, prima della data prevista per la seduta.

2. I componenti del Consiglio Accademico sono tenuti al segreto sui dati sensibili coperti dalla legge sulla privacy.



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*

CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" – TRENTO

Art. 7

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Accademico si riunisce per il primo insediamento post elezioni su convocazione del Direttore del Conservatorio ed in tale sede i componenti del Consiglio Accademico procedono alla lettura del presente regolamento.
2. In seguito il Consiglio Accademico viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta motivata e scritta almeno un terzo dei suoi componenti con voto deliberativo (numero da intendersi arrotondato per eccesso in caso di decimali).
3. L'avviso di convocazione della seduta deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta, nonché essere seguito dall'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Gli avvisi di convocazione sono disposti dal Direttore o in caso di Suo impedimento, dal Vice Direttore; essi sono solitamente trasmessi per via telematica, a mezzo dei servizi di posta elettronica, nonché affissi all'Albo dell'Istituto con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi alla data prevista per la seduta, salvo caso di documentata urgenza per gravi situazioni istituzionali, dove la comunicazione può essere data con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. In alternativa o nell'impossibilità di utilizzare lo strumento informatico, la convocazione può essere effettuata con altri mezzi idonei a garantirne la conoscibilità ai componenti del Consiglio Accademico.

Art. 8

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta è valida se sono presenti più della metà dei componenti del collegio aventi diritto di voto deliberativo.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. Il *quorum* strutturale di cui al comma 1 deve permanere per tutto lo svolgimento della seduta: il componente che intende allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo al Segretario verbalizzante. Qualora l'abbandono definitivo di uno o più componenti faccia venire meno il numero legale di cui al comma 1, la seduta è sciolta e le decisioni prese prima dello scioglimento nel rispetto del *quorum* rimangono valide.

Art. 9

SVOLGIMENTO DEI LAVORI



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*

CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" – TRENTO

1. Il consiglio Accademico discute e delibera in base alle voci presenti nell'ordine del giorno; quest'ultimo, oltre agli specifici argomenti oggetto di discussione, può contenere anche la voce "*varie ed eventuali*".
2. Una volta aperta la seduta, il Consiglio Accademico a maggioranza qualificata dei presenti può decidere di modificare o integrare l'ordine di trattazione delle problematiche espresso nell'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno può essere integrato, prima dell'inizio di ogni seduta, su richiesta di ciascun consigliere solo se sono presenti tutti i membri del Consiglio; l'integrazione deve essere approvata all'unanimità.

Art. 10

MODALITA' DI VOTAZIONE

1. E' possibile deliberare solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno; in ogni caso non è mai consentito assumere delibere nella discussione relativa alle "*varie ed eventuali*".
2. La votazione si effettua di norma a scrutinio palese per alzata di mano. Sono altresì ammesse le seguenti modalità di votazione:
 - a. per appello nominale;
 - b. per scrutinio segreto, dietro richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Accademico. In tale caso, prima dell'operazione di voto devono essere nominati due scrutatori fra i componenti del Consiglio accademico, che procederanno allo spoglio dei voti fra i presenti alla fine dell'operazione. Le schede illeggibili sono da ritenersi nulle.
3. Il Consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
4. Atteso il raggiungimento del quorum strutturale necessario alla validità della seduta, la proposta di delibera si intende approvata se raccoglie la maggioranza semplice, cioè un numero di voti favorevoli superiore alla metà del numero totale dei presenti. A tali fini deliberativi, gli astenuti NON concorrono alla formazione del quorum funzionale.
5. In caso di parità, l'esito della votazione viene determinato con il voto del Presidente.
6. L'esito delle votazioni è annunciato dal Presidente.

Art. 11

VERBALE



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*

CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" – TRENTO

1. Il Segretario verbalizzante deve riportare in maniera sintetica e sufficientemente precisa le discussioni e le proposte emerse nella seduta nonché le deliberazioni assunte in tale sede.

2. Elementi essenziali del verbale sono:

- a) gli estremi della convocazione;
- b) l'ordine del giorno;
- c) i componenti partecipanti, nonché i componenti assenti, giustificati ed ingiustificati, alla seduta;
- d) l'indicazione del verbalizzante;
- e) l'orario di entrata dei componenti eventualmente non presenti all'apertura dei lavori;
- f) l'orario di uscita dei componenti che si allontanano definitivamente dalla seduta;
- g) le dichiarazioni di voto assunte ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento rispetto alle singole proposte di delibera, con i corrispondenti nominativi;
- h) il nominativo dei componenti che per ragioni di incompatibilità ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento si siano allontanati dal luogo della riunione alla votazione;
- i) in ipotesi di voto segreto, i nominativi dei due scrutatori, il numero di schede bianche, di schede votate, contestate e nulle;
- j) le deliberazioni assunte;
- k) l'ora di conclusione della seduta;
- l) la sottoscrizione del segretario verbalizzante e del Presidente;
- m) tabella sintetica delle delibere

3. Il verbale viene approvato nel più breve tempo possibile anche tramite condivisione on line e viene messo a disposizione dell'amministrazione. Le delibere adottate sono trasmesse tempestivamente agli uffici di competenza.

Art. 12

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il verbale è pubblico ed una volta approvato è consultabile presso la Segreteria e sul sito Istituzionale.

2. Il Presidente può secretare parti di verbali, in conformità con il Codice della Privacy.

Art. 13

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*

CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" – TRENTO

1. Il Consiglio Accademico si scioglie anticipatamente quando i due terzi dei componenti con voto deliberativo (numero da intendersi arrotondato per eccesso in caso di decimali) presentino, nel medesimo giorno, dimissioni volontarie.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Direttore del Conservatorio procede all'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio Accademico secondo le modalità perviste dallo Statuto e dal Regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico.

Art.14

MODIFICHE

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza qualificata dei due terzi sugli aventi diritto di voto.

Art. 15

NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.